



Diritto alla registrazione di nascita. Il primo passo verso la protezione dei minori*

Chiara Bonaiuti**

Sommario: 1. Nascita, identità e diritti – 2. Come avviene la registrazione di nascita? La procedura standard – 3. Il quadro giuridico di riferimento: il diritto alla registrazione di nascita nell’ordinamento sovranazionale – 3.1 (*Segue*): nell’ordinamento italiano - 4. Vite invisibili. Il caso dei minori figli di stranieri presenti sul territorio italiano privi di permesso di soggiorno

1. Nascita, identità e diritti

La nascita è l’evento che accomuna tutti gli esseri viventi. È celebrata in tutto il mondo con feste e riti che variano in base al Paese, alla religione e alla cultura di appartenenza.¹

Riveste un’importanza fondamentale non solo nella dimensione sociale ma anche in quella giuridica ed è, infatti, definita un *doppio evento* che si verifica: al momento del parto, quando l’individuo “migra” dal corpo materno al mondo esterno e viene accolto dalla comunità umana e una seconda volta, al momento della registrazione della nascita nel registro civile dello Stato in cui è avvenuta. Senza quest’ultimo passaggio il minore resta *invisibile* per la legge e la sua identità rischia di perdersi nel buio dell’indifferenza.

Così, la registrazione alla nascita si configura come un vero e proprio diritto, il *primo* diritto di ogni minore² che tutti gli Stati sono chiamati a riconoscere, rispettare e garantire.

Suggerimento di citazione: C. Bonaiuti, *Diritto alla registrazione di nascita. Il primo passo verso la protezione dei minori*, MARS paper, 1/2021, disponibile in: www.mars.santannapisa.it.

* La pubblicazione è stata elaborata con il supporto del programma Erasmus+ dell’Unione europea, nell’ambito del modulo Jean Monnet MARS. Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un’approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

** Chiara Bonaiuti è dottoressa in Scienze per la Pace: Cooperazione Internazionale e Trasformazione dei conflitti, Università di Pisa.

¹ Per approfondire il tema dei riti e delle celebrazioni della nascita nel mondo si veda: N. Shane, *Inspired baby names from around the world*, New World Library, Novato, California, 2015 e V. Williams, *Celebrating life customs around the world*, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, 2017.

² Cfr. U. Dow, *Birth registration: The ‘first’ right* in United Nations Children’s Fund, *The progress of Nations*, New York, 1998, cit. p. 5.

Inoltre, costituisce la base giuridica della maggior parte dei diritti fondamentali dei minori che, senza prova dell'avvenuta registrazione, possono essere compromessi mettendo a rischio non solo la sicurezza e la vita del minore oggi ma anche quelle dell'adulto che diventerà: non potrà avere accesso al diritto al voto, alla registrazione del matrimonio e non potrà ottenere documenti che attestino la sua identità legale.

Tra i diritti fondamentali dei minori che risultano compromessi - in mancanza di una registrazione di nascita completa³ - vengono in rilievo il diritto all'identità legale, al nome e alla cittadinanza⁴ in quanto elementi chiave per dimostrare l'esistenza della persona di fronte allo Stato, anche fuori dal proprio Paese.

In primo luogo, è importante evidenziare il rapporto tra registrazione alla nascita e diritto all'identità⁵ legale dell'individuo. Le Nazioni Unite ne forniscono una definizione tecnica: è l'insieme delle caratteristiche di base dell'identità dell'individuo, ovvero il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, tutti elementi che devono essere annotati nella registrazione. Si acquista con la registrazione e il rilascio del certificato di nascita e si perde solo al momento della morte, dopo che l'autorità incaricata ha emesso il certificato.⁶

In termini meno tecnici, l'identità legale è definita come: «lo stato civile legale che si ottiene con la registrazione della nascita e l'identificazione civile che riconosce l'individuo come soggetto di diritto e protezione dello Stato»,⁷ utile per comprendere meglio il concetto di cui si parla. Tuttavia, è importante sottolineare che privando un minore della registrazione alla nascita non si compromette esclusivamente la componente legale della sua identità ma le conseguenze di questa violazione riguardano, indirettamente, anche altri aspetti dell'identità, in primis quello personale: come si può pensare di rispettare l'identità personale di un individuo se lo Stato non riconosce gli elementi che la compongono?

In secondo luogo, la registrazione alla nascita è collegata anche al diritto al nome.⁸ Il nome è l'elemento identificativo per eccellenza la cui importanza è riconosciuta in ambito culturale, sociale e giuridico. La Storia, attraverso epoche diverse, ha investito il nome di significati di volta in volta

³ La definizione di *registrazione di nascita completa* sarà trattata al paragrafo successivo.

⁴ Il diritto all'identità legale, al nome e il diritto alla cittadinanza sono tutelati da vari strumenti giuridici nazionali e internazionali, tra cui ne ricordiamo i principali: *Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (1989)* artt.7 e 8; *Patto Internazionale sui diritti civili e politici (1966)* art. 24 e la *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948)* artt. 6 e 15, comma 1.

⁵ In questa sede si concentra l'attenzione sulla componente legale dell'identità che è soltanto una delle varie componenti che caratterizzano l'identità della persona. Per un approfondimento in merito al concetto d'identità si veda A. R. Calabrò, *Di che parliamo quando parliamo d'identità?* in *Quaderni di sociologia*, n.63, 2013 e L. Trucco, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 2004.

⁶ Cfr. UN, *Operational Definition of Legal Identity* in <https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/>.

⁷ Cfr. M. Harbitz, J. C. Benitez Molina, *Civil registration and identification glossary*, Inter-American Development Bank, 2010, cit., p. 64.

⁸ In questo caso, il termine *nome*, si riferisce al nome proprio e al cognome.

differenti: da strumento di potere, come si può osservare negli scritti di Isaia,⁹ a *nomen omen*: «secondo la nota dizione di Plauto».¹⁰ Non è sempre stato considerato come segno distintivo universale, in passato era un privilegio riservato a ricche famiglie nobili e a volte, sotto questo aspetto, sembra essere rimasti a quelle epoche lontane. Infatti, chi non viene registrato alla nascita non possiede un nome “ufficiale” che spetta ad ogni essere umano. Inoltre, è anche riconosciuto come segno distintivo della propria identità personale e del legame con i propri genitori.

Infine: «La registrazione delle nascite può significare l'inizio del contratto legale tra l'individuo e lo Stato noto come cittadinanza».¹¹ A questo proposito, è importante far chiarezza.

Le modalità di acquisizione della cittadinanza sono disciplinate dalla legge nazionale di ogni Paese e il rapporto con la registrazione alla nascita varia in base al principio di nazionalità prevalente. Nei paesi in cui prevale il criterio dello *ius soli*¹² la registrazione alla nascita conferisce direttamente la cittadinanza, a prescindere da quella dei propri genitori. Invece, nei paesi in cui prevale il criterio dello *ius sanguinis*¹³ la registrazione alla nascita non conferisce direttamente la cittadinanza ma per ottenerla è necessario che i genitori forniscano prove documentali¹⁴ che dimostrino la cittadinanza (del paese in cui è avvenuta la nascita del proprio figlio) di almeno un genitore. In caso contrario, l'individuo rischia di rimanere apolide.¹⁵

È importante ricordare anche che: «la registrazione di nascita, da sola, non garantisce il riconoscimento ai minori di tutti i loro diritti. Ciò dipende anche dall'ordinamento nazionale e dall'esistenza di sistemi efficaci e inclusivi di protezione dei minori, con particolare riferimento alla salute, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'accesso alla giustizia e a programmi di sviluppo sociale ed economico».¹⁶

⁹ «Chi conosce il nome di qualcuno ha potere su di lui (...) dare un nome è fare esistere, è dominare» (Isaia, VI, 1) in L. Trucco, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 125.

¹⁰ «Il nome come presagio, destino» in *ivi*, cit., p. 126.

¹¹ Cfr. UNICEF, *A passport to protection. A guide birth programming*, dicembre 2013, cit., p. 11.

¹² In base al criterio dello *ius soli* l'individuo acquista la cittadinanza dello Stato in cui nasce. In Italia, il criterio dello *ius soli* è ormai da anni al centro del dibattito sulla cittadinanza. Per un approfondimento in merito si veda M. Malena, *Principio dello ius soli e requisiti per la naturalizzazione: implicazioni e problematiche nell'acquisizione della cittadinanza italiana in Autonomie locali e servizi sociali, Quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare* 3/2013, pp. 409-428. Per un approfondimento sui criteri di acquisizione della cittadinanza, a livello globale, si veda: G.R. de Groot, O. Vonk, *Acquisition of Nationality by Birth on a Particular Territory or Establishment of Parentage: Global Trends Regarding Ius Sanguinis and Ius Soli in Netherlands International Law Review*, volume 65, 2018, pp. 319-335.

¹³ In base al criterio dello *ius sanguinis* l'individuo, alla nascita, acquista la cittadinanza dei genitori. Per un approfondimento critico in merito si veda: C. Dumbava, *Bloodlines and Belonging: Time to Abandon Ius Sanguinis?*, in R. Bauböck (a cura di) *Debating Transformations of National Citizenship*, Serie di ricerca IMISCOE, Springer, Cham, 2018, pp. 73-81.

¹⁴ Un esempio di prova documentale può essere il certificato di nascita del genitore.

¹⁵ Cfr. United Nations Children's Fund Innocenti Research Centre, *Birth Registration. Right from the start*, in *Innocenti Digest*, n.9, 2002, p. 4.

¹⁶ Cfr. UNICEF, *A passport to protection. A guide to birth programming*, cit., p.18.

Tuttavia, ancora oggi, continua ad apparire come un privilegio e non come un diritto universale da garantire ad ogni minore. Infatti, manca un sistema di registrazione civile universale, gratuito e accessibile a tutti. Troppi minori,¹⁷ in tutto il mondo, non vengono registrati alla nascita: ci sono paesi in cui il sistema di registrazione civile non è sviluppato, in cui i registri civili vengono persi o danneggiati, anche a causa di guerre e disastri naturali, dove le famiglie incontrano difficoltà concrete¹⁸ nell'accedere al sistema di registrazione oppure dove il certificato di nascita non viene rilasciato e quindi la registrazione risulta incompleta, privandoli automaticamente dei diritti e di tutte le tutele che spettano loro per il solo fatto di essere minori.

2. Come avviene la registrazione di nascita? La procedura standard

La registrazione di nascita rientra nel più ampio sistema di registrazione civile la cui funzione principale è quella di registrare ufficialmente, su appositi registri civili, gli eventi vitali della popolazione (nascita, morte, decesso fetale, matrimoni e divorzi) in base alla legge, al decreto o al regolamento statale vigente e rispettando le norme sulla protezione e riservatezza che riguardano le informazioni personali annotate.¹⁹

Nello specifico, la registrazione alla nascita è definita dal Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (Unicef) come «la registrazione continua, permanente e universale, nel registro civile, dell'evento e delle caratteristiche delle nascite in conformità con i requisiti legali di un paese».²⁰

La procedura di registrazione alla nascita è stabilita da ogni singolo Stato in base alle leggi previste dal proprio ordinamento interno. Tuttavia, Unicef, riporta nel manuale²¹ destinato a tutti gli operatori del sistema civile una procedura standard descritta nei seguenti quattro passaggi.

1. **Notifica di nascita:** la notifica è il primo passo verso la registrazione della nascita. Solitamente, l'incaricato (responsabile per legge) a notificare l'evento è l'istituzione sanitaria o l'ostetrica e, raramente, il funzionario di governo locale. La notifica ha il solo valore di

¹⁷ Sul punto UNICEF, *Birth Registration for Every Child by 2030: Are we on track?*, New York, 2019 ove si afferma che: «nel 2019 un bambino su quattro di età inferiore ai 5 anni (166 milioni), in media, non è registrato. E anche quando lo sono, potrebbero non avere la prova della registrazione. Si stima che 237 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni in tutto il mondo siano attualmente senza un certificato di nascita».

¹⁸ Per un approfondimento in merito alle difficoltà che incontrano le famiglie per registrare la nascita dei propri figli si rinvia a: United Nations Children's Fund, *Birth Registration for Every Child by 2030: Are we on track?*, New York, 2019, pp. 24 e 25.

¹⁹ Cfr. United Nation, *Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems: Management, Operation and Maintenance*, Revision 1, New York, 2018, pp. 7-8. Per un ulteriore approfondimento in merito alla registrazione civile cfr. United Nations, *Principles and Recommendation for a Vital Statistic system*, revision 2, UN, New York, 2001.

²⁰ Cfr. UNICEF, *A passport to protection. A guide to birth registration programming*, cit., p. 138.

²¹ La procedura standard di registrazione alla nascita è riportata nel seguente manuale: UNICEF, *A passport to protection. A guide to birth registration programming*, 2013.

informare, il funzionario incaricato²² alla registrazione degli eventi vitali, dell'avvenuta nascita; non ha alcun valore legale di registrazione. A volte, all'incaricato può essere rilasciato un documento supplementare, dall'istituzione sanitaria, come l'attestato di nascita, da presentare direttamente al momento della registrazione.

2. **Dichiarazione di nascita:** generalmente, in questa fase, i funzionari incaricati di registrare l'evento, procedono alla registrazione solo se hanno ricevuto una dichiarazione di nascita, verbale o scritta, da un informatore (stabilito per legge e tempestivamente identificato) che ha il compito di riportare l'evento, le persone coinvolte e le relative caratteristiche. A tal proposito, l'UNSD²³ raccomanda che: «In caso di nascita (viva), in ordine di preferenza, gli informatori appropriati siano: il capo dell'istituzione (o suo delegato) se la nascita è avvenuta all'interno di un'istituzione; la madre; il padre; l'assistente al parto; il parente più vicino alla madre e qualsiasi altra persona adulta a conoscenza dei fatti».²⁴ In alcuni paesi l'informatore deve riportare l'evento nel luogo dove si è verificato mentre in altri è richiesto il luogo di residenza dei genitori. Talvolta, può essere richiesto che la dichiarazione dell'informatore sia integrata da un certificato (dell'avvenuta nascita) rilasciato dall'ospedale. Questa fase non è prevista da tutti i paesi, in alcuni casi è l'ospedale che svolge anche il ruolo dell'informatore.
3. **Registrazione:** la registrazione è il momento in cui, il funzionario incaricato, annota sul registro civile l'evento della nascita con la sua firma e quella dell'informatore (o incaricato a notificare). L'annotazione deve contenere almeno: «il nome del bambino alla nascita, il sesso, la data e il luogo di nascita, i nomi e gli indirizzi dei genitori e la cittadinanza dei genitori (nota bene: non la cittadinanza del bambino)».²⁵ La registrazione è il passaggio più importante; è da questo momento che il bambino esiste anche di fronte alla legge e acquisisce un'identità legale.
4. **Rilascio del certificato:** dopo la registrazione, il funzionario incaricato può procedere al rilascio del certificato di nascita ovvero: «un estratto certificato della registrazione di nascita; come tale è un documento che attesta la registrazione».²⁶ È fondamentale per la vita di ogni bambino poiché contiene una serie di dati personali importanti²⁷ come il nome, la nazionalità,

²² Generalmente, sono funzionari locali incaricati dalla legge di registrare gli eventi vitali e le caratteristiche ad essi connesse.

²³ United Nation Statistic Division (Commissione Statistica delle Nazioni Unite).

²⁴ Cfr. UNICEF, *A passport to protection. A guide to birth programming*, dicembre 2013, cit., p. 27.

²⁵ *ivi*, cit., p. 28.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ A tal proposito sia UNSD che INTERPOL raccomandano che i dati vengano conservati in sicurezza, per evitare contraffazioni e falsificazioni.

il legame con i propri genitori, e spesso ne è anche l'unica prova. È alla fine di questo importante passaggio che la procedura di registrazione di nascita può essere definita completa.




Tabella 1 – Il procedimento di registrazione alla nascita²⁸

3. Il quadro giuridico di riferimento: il diritto alla registrazione di nascita nell'ordinamento sovranazionale

Il diritto alla registrazione di nascita, in quanto diritto fondamentale di *tutti* i minori è tutelato da diversi strumenti giuridici vincolanti. Primo fra questi, per la sua rilevanza, è la *Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (1989)*²⁹ di cui si ricordano i quattro principi fondamentali, individuati dal Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia,³⁰ che orientano gli Stati parte nella sua attuazione:

- il *principio di non discriminazione* (Articolo 2): al minore devono essere riconosciuti tutti i diritti sanciti dalla Convenzione senza nessuna distinzione di sesso, religione, razza, lingua, e opinioni proprie o dei genitori;
- il *principio del superiore interesse del minore* (Articolo 3, comma 1): l'interesse superiore del minore deve essere considerato prioritario in ogni legge, provvedimento, decisione che lo riguardano;
- il *diritto alla vita, alla sopravvivenza e sviluppo* (Articolo 6): gli Stati parte devono impegnarsi per tutelare la vita e rendere possibile lo sviluppo di ogni minore;

²⁸ Cfr. *United Nation Children's Fund, Birth registration for every child by 2030. Are we on track?, UNICEF, New York, 2019, p. 9.*

²⁹ La *Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza* è entrata in vigore il 2 settembre del 1990 ed è stata ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 196. È stata ratificata da tutti i Paesi del mondo esclusi gli Stati Uniti d'America.

³⁰ Per un approfondimento in merito al Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia si rinvia a: <https://ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIntro.aspx>.

- il diritto all'ascolto delle opinioni del minore (Articolo 12): tutela il diritto di ogni minore di essere ascoltato in tutti i processi decisionali in cui è coinvolto.

Nello specifico, il diritto alla registrazione alla nascita è garantito all'articolo 7 in cui si afferma che: «Il minore è registrato *immediatamente* al momento della sua nascita». Quanto appena affermato è importante poiché si riconosce questo diritto al minore, come singolo individuo, a prescindere dallo status dei genitori che in situazioni di particolare vulnerabilità potrebbe ostacolare la tutela del minore.³¹ Ne ribadisce l'importanza anche il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia che nel *Commento generale n.7 sull'attuazione dei diritti dei minori nella prima infanzia*,³² che raccomanda agli Stati parte di porre maggior attenzione nei confronti dei minori che rientrano tra le categorie più vulnerabili e di adoperarsi per garantire che tutti i bambini siano registrati alla nascita nel rispetto del principio del diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del minore (articolo 6). Inoltre, ricorda agli Stati parte che ai bambini che non sono ancora stati registrati venga garantito pari accesso ai servizi sociali di base come sanità e istruzione.

In questo senso, è utile richiamare il Comitato, nel *Commento generale n. 6 sul trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine*,³³ in cui il Comitato ribadisce anche che dei diritti della Convenzione non godono solo i minori cittadini dello Stato parte ma: «tali diritti devono essere esigibili da tutti i bambini inclusi quelli richiedenti asilo politico, aventi lo status di rifugiati e migranti indipendentemente dalla loro nazionalità, status d'immigrazione o apolidia». Deve ricordarsi che i controlli sull'immigrazione non possono prevalere sul principio del superiore interesse del minore (articolo 3).

Anche il *Patto Internazionale sui diritti civili e politici (1966)*³⁴ sancisce il diritto alla registrazione di nascita di ogni minore all'articolo 24, comma 2 in cui si afferma che: «Ogni fanciullo deve essere registrato *subito* dopo la nascita» ponendo in rilievo sia il carattere universale sia l'importanza di una registrazione immediata.

Altro strumento giuridico volto a garantire e tutelare il diritto in merito è la *Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990)*.³⁵ In particolare l'articolo 29 sancisce il diritto alla registrazione alla nascita ai figli dei lavoratori migranti.

³¹ Cfr. S. Lengar, M. LeVoy, *I minori prima di tutto. Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari*, PICUM, 2013, pp. 68-69.

³² Pubblicato il 20 settembre 2006. Per consultare il testo completo del Commento Generale n.7 si rinvia a: <https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment7Rev1.pdf>.

³³ Pubblicato il 3 giugno 2005. Per consultare il testo completo del Commento Generale n.6 si rinvia a: https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/09/Commento_generale_n._6_MSNA.pdf.

³⁴ Il *Patto Internazionale sui diritti civili e politici* è entrato in vigore internazionale il 23 marzo 1976 ed è stato ratificato dall'Italia il 25 ottobre 1977 con legge n. 881.

³⁵ La *Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie* è entrata in vigore internazionale il 1° luglio 2003 ed è stata ratificata principalmente dagli Stati di origine dei migranti.

Tuttavia, questa Convenzione, rispetto agli altri strumenti giuridici elencati, non è stata ratificata da nessuno Stato dell'Europa Occidentale, compresa l'Italia.

L'importanza universale di: «sviluppare sistemi che garantiscano la registrazione alla nascita, o immediatamente dopo, di ogni bambino (..) in conformità con le leggi nazionali e con le principali norme giuridiche internazionali» fu ribadita anche durante la *Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (8-10 maggio 2002)*³⁶ dedicata all'infanzia.

In ambito europeo, invece, non sono presenti fonti di diritto primario come Trattati o Convenzioni che contengano al loro interno un esplicito riferimento al diritto alla registrazione di nascita di tutti i minori, compresi gli stranieri.³⁷ Anche se tra gli strumenti europei non giuridicamente vincolanti ma comunque significativi, è possibile individuare un richiamo alla registrazione all'interno del *Programma UE per i diritti dei minori*,³⁸ adottato nel 2011 dalla Commissione Europea, quando si afferma che: «la registrazione e il riconoscimento dei documenti di stato civile sono elementi importanti per determinare i diritti di un minore».³⁹

Così, il diritto alla registrazione alla nascita viene disciplinato in base alle leggi internazionali⁴⁰ e ai singoli ordinamenti nazionali. Per esempio, nel caso di stranieri privi di documenti, ci sono Stati membri, come i Paesi Bassi, in cui il diritto alla registrazione di nascita dello straniero è indicato esplicitamente nella legge nazionale mentre in altri Stati è soltanto suggerito in modo implicito.⁴¹

In particolare, quest'ultima osservazione contribuisce a mettere in risalto che sebbene il diritto alla registrazione di nascita sia uno dei diritti fondamentali che deve essere garantito a tutti i minori senza distinzioni: «in molti paesi dell'Unione europea è ancora assente una chiara politica relativa alla registrazione di nascita»⁴² nonostante a livello internazionale ne sia stata più volte ribadita l'importanza, soprattutto quando si tratta di minori vulnerabili come nel caso dei minori stranieri.

³⁶ Per consultare il documento finale della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si rinvia a: <https://www.datocms-assets.com/30196/1607944299-unmondoamisuradibambino.pdf>.

³⁷ Cfr. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d'Europa, *Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, 2015, p. 65.

³⁸ Per consultare il testo completo del *Programma UE per i diritti dei minori* si rinvia a: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0060:FIN:IT:PDF>.

³⁹ Cfr. Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Programma UE per i diritti dei minori*, Bruxelles, 15 febbraio 2011, COM (2011) 60, cit., p. 7.

⁴⁰ Si ricorda che tutti gli Stati, ad esclusione degli Stati Uniti, hanno ratificato la *Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza* che è giuridicamente vincolante.

⁴¹ Cfr. PICUM, *Rights of Accompanied Children in an Irregular Situation*, 2011, p. 19.

⁴² *Ibid.*

3.1 (*Segue*): nell'ordinamento italiano

Nella legislazione italiana è al momento della nascita che si acquista la capacità giuridica, come previsto dall'art. 1 del Codice civile, perdendola soltanto al momento della morte. Tuttavia, fin quando non è stato formulato l'atto di nascita, all'individuo non sono riconosciuti i diritti civili che lo collegano con l'ordinamento: «pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignità».⁴³

La procedura di registrazione alla nascita, in Italia, è disciplinata dal *Titolo VII del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (D.P.R. 396/2000)*.

Per quanto riguarda il diritto alla registrazione di nascita, non sono presenti normative che lo prevedono esplicitamente ma sono stati ratificati e resi esecutivi due strumenti giuridici internazionali e vincolanti: la *Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza*, ratificata con legge n. 176/1991 e il *Patto Internazionale sui diritti civili e politici*, ratificato con legge n. 881/1977.

A questo proposito, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, nel rispetto degli obblighi internazionali, l'ordinamento italiano garantisce ai minori stranieri parità di trattamento con i minori italiani per ciò che concerne il riconoscimento dei diritti fondamentali, tra cui la registrazione di nascita.

Tuttavia, le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare e in tema di sicurezza pubblica hanno reso sempre più difficile la tutela del diritto alla registrazione di nascita e la garanzia della sua applicazione per tutti i minori stranieri presenti sul territorio italiano nonostante all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, Testo Unico sull'immigrazione (T.U. Imm.), si affermi che: «Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti».

A questo proposito, l'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, contenente disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. "pacchetto sicurezza"), ha apportato un'importante modifica al comma 2 dell'articolo 6 del T.U. Imm. che, prima dell'entrata in vigore della legge, esentava gli stranieri dal mostrare il permesso di soggiorno anche nel caso di: «provvedimenti inerenti agli atti di stato civile». In particolare, la legge n. 94/2009, tra le modifiche apportate, ha eliminato questa

⁴³ Si veda Ministero dell'interno - Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile, *Il Regolamento dello Stato Civile: Guida all'Applicazione*, Edizione 2014, p. 52.

esenzione (articolo 1, comma 22, lettera g) introducendo l'obbligo di denuncia per l'Ufficiale di Stato civile che viene a conoscenza di situazioni d'irregolarità di stranieri durante l'esercizio delle proprie funzioni, rendendo di fatto impossibile la registrazione alla nascita del proprio figlio da parte di stranieri non regolarmente presenti sul territorio italiano.

È evidente come questa legge comporti, in primo luogo, la violazione del diritto fondamentale del minore di essere registrato alla nascita ma anche quella del principio fondamentale di non discriminazione contenuto nella *Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989)* all'art. 2 poiché, mettendo in atto quanto affermato dalla legge n. 94/2009, il diritto fondamentale alla registrazione alla nascita non può essere garantito a tutti i minori operando così una discriminazione nel godimento di un diritto fondamentale che spetta loro a prescindere da ogni altra condizione. In secondo luogo, la legge in esame comporta anche la violazione della Costituzione in base a quanto affermato all'articolo 10, comma 2, in merito al rispetto degli obblighi internazionali.

Tuttavia, nell'agosto dello stesso anno, alla legge n. 94/2009 ha fatto seguito la circolare ministeriale n.19⁴⁴ con cui il Ministero dell'Interno ha cercato di fornire dei chiarimenti in merito, affermando che: «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto». Quindi, teoricamente, i genitori stranieri presenti sul territorio italiano, anche se privi di permesso di soggiorno, possono far valere il diritto alla registrazione di nascita del proprio figlio. In realtà, la circolare non ha fatto altro che aumentare le incertezze in merito all'interpretazione della legge: alcuni Ufficiali di stato civile continuano a richiedere il permesso di soggiorno per la registrazione e gli stranieri presenti sul territorio privi di permesso di soggiorno, non registrano i propri figli - negando loro un diritto fondamentale - per paura di essere individuati come *irregolari* ed essere espulsi.

Sul tema è intervenuto anche il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC),⁴⁵ che con *il settimo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia (2013-2014)*⁴⁶ ha ribadito la preoccupazione del Comitato ONU per gli effetti che la legge 94/2009 ha avuto sul diritto

⁴⁴ Per consultare il testo della circolare ministeriale n.19 si rinvia a: <https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n19-del-7-agosto-2009>.

⁴⁵ Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC) è nato nel 2000 ed è composto da vari soggetti del Terzo settore. Si occupa di promozione e tutela dei diritti dei minori e degli adolescenti in Italia e redige rapporti periodici sull'attuazione della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza da presentare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia a: www.gruppocrc.net.

⁴⁶ Per consultare il testo completo del *settimo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia* si rinvia a: <https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2014/06/VIIrapportoCRC.pdf>.

fondamentale di tutti i minori di essere registrati alla nascita, raccomandando all'Italia: «di assicurare che l'impegno sia onorato tramite la legge e facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia; d'intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall'estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori».⁴⁷ A questo proposito è importante ricordare che un gruppo di Deputati italiani, il 13 aprile 2013, presentò una proposta di legge⁴⁸ in Parlamento in cui si proponeva di modificare il comma 2 dell'articolo 6 del T.U. per reintrodurre i provvedimenti inerenti gli atti di stato civile tra quelli per cui non è necessaria l'esposizione del permesso di soggiorno permettendo, così, a tutti i minori presenti sul territorio italiano di essere registrati alla nascita. La proposta di legge non è mai stata approvata e il T.U. Imm. è rimasto in vigore con le modifiche apportate nel 2009.

Da queste osservazioni emerge una forte contraddizione tra la legge che, in teoria, anche se non in modo chiaro, garantisce a tutti, compresi i minori figli di stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio, il diritto fondamentale di essere registrati alla nascita e la pratica, in cui ancora sono presenti barriere amministrative concrete che impediscono ai genitori stranieri, presenti sul territorio privi di documenti, l'esercizio di questo diritto. Inoltre, emerge anche come un diritto fondamentale di base così importante sia stato posto in secondo piano - se non dimenticato - rispetto alle politiche di sicurezza e controllo dell'immigrazione.

4. Vite invisibili. Il caso dei minori figli di stranieri presenti sul territorio italiano privi di permesso di soggiorno

«Un bambino dell'età apparente di 8 o 10 anni viene portato al carcere minorile perché trovato per strada, a un incrocio, perché cerca di vendere qualcosa e perché ha tentato di sfuggire ai poliziotti (..) Il bambino è privo di documenti e non fornisce alcun nome credibile. Prima dice di chiamarsi Dumbo, poi Topolino, poi Paperino, poi John: dice di essere americano ma sembra arabo, poi si dichiara francese (ma secondo gli operatori del carcere potrebbe essere slavo). Una volta dice di venire da Roma, poi dalla Svizzera, poi dall'America, infine (sempre secondo gli operatori del carcere) inizia a "delirare": «Sono un extraterrestre, vengo dallo spazio!». E da allora continua sempre

⁴⁷ Cfr. Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *I diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia. Settimo Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, 2013-2014, cit., p.47.

⁴⁸ Per consultare il testo della proposta di legge si rinvia a: <https://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=740&sede=&tipo=>.

a dire di essere extraterrestre (..) Un giorno il bambino confida a un'assistente sociale che è divenuta sua amica: “Ma perché invece di essere extracomunitario non posso essere un extraterrestre?”». ⁴⁹

In Italia, i minori figli di stranieri presenti sul territorio privi di permesso di soggiorno vivono nell'invisibilità e nell'insicurezza; in condizioni svantaggiate rispetto a tutti gli altri minori e incontrando difficoltà nell'accesso ai diritti fondamentali che spettano loro semplicemente in quanto minori, tanto che molti preferirebbero, di gran lunga, essere *extraterrestri*. Si tratta di «minori le cui vite sono influenzate da uno status migratorio irregolare»⁵⁰ e rientrano nel più ampio gruppo dei minori privi di documenti in cui sono compresi anche i minori stranieri non accompagnati (MSNA) e i minori vittime di tratta.

Il Consiglio d'Europa definisce tali minori: «tre volte vulnerabili: in quanto migranti, in quanto persone in situazione d'irregolarità e in quanto minori» e continua affermando che spesso i governi affrontano il problema dal punto di vista dello status e non da quello del minore che invece dovrebbe essere preponderante.⁵¹ Questo è dimostrato dall'inasprimento delle norme italiane sul controllo dell'immigrazione che hanno avuto conseguenze dirette, su di loro, penalizzandoli nel godimento dei diritti. La loro invisibilità, rispetto anche ad altre categorie di minori a rischio, ne è la principale conseguenza.

Per quanto riguarda i minori figli di stranieri presenti sul territorio privi di permesso di soggiorno, si presentano tre condizioni che differiscono nel modo di essere “privi di documenti”: la prima condizione riguarda i minori che nascono sul territorio italiano da genitori stranieri non regolarmente soggiornanti; la seconda quella dei minori che raggiungono l'Italia irregolarmente con i genitori; in ultimo, quella dei minori che raggiungono i genitori già presenti in Italia, privi di permesso di soggiorno, senza che sia stata attivata una formale procedura di “ricongiungimento familiare”.

Tuttavia, nonostante siano presenti, a livello internazionale e nazionale, leggi che tutelano i diritti fondamentali di tutti i minori, emergono problemi nella loro applicazione pratica.

Nel caso di minori che nascono in Italia da genitori non regolarmente soggiornanti sul territorio, il primo diritto da chiamare in causa, per la sua importanza ed interdipendenza con gli altri diritti fondamentali, è il diritto alla registrazione alla nascita che emerge, anche qui, nella sua importanza di diritto chiave che permette al minore straniero sia il pieno godimento dei propri diritti sia il riconoscimento di tutele, entrambi necessari per condurre una vita dignitosa. Ma nonostante sia un diritto fondamentale che dovrebbe essere riconosciuto a tutti i minori e, in teoria, garantito anche

⁴⁹ Cfr. A. Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004 (prima edizione 1999), cit., p. 228.

⁵⁰ Cfr. PICUM, *I minori prima di tutto. Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari*, 2013, cit., p. 13.

⁵¹ Cfr. Relazione del Consiglio d'Europa: «*I minori migranti privi di documenti in situazioni d'irregolarità: una causa reale di preoccupazione*», 2011, cit., p. 5.

dalla legislazione nazionale, i genitori stranieri presenti sul territorio privi di permesso di soggiorno, per paura e, di conseguenza, per evitare di entrare in contatto con l'autorità non denunciano la nascita del proprio figlio che rimarrà così privo di un'identità legale, non otterrà un riconoscimento ufficiale del proprio nome, una prova del legame con i genitori⁵² e avrà difficoltà ad ottenere la cittadinanza.⁵³

Le nascite dei figli di stranieri non regolarmente soggiornanti che non vengono denunciate sono definite dal Tavolo Apolidia⁵⁴ *nascite invisibili* e molte di queste si registrano nelle comunità rom, provenienti dai Balcani e presenti in Italia privi di documenti.⁵⁵ Invece, i minori nati nel Paese d'origine che arrivano in Italia (sprovvisti di documenti) con la famiglia o per ricongiungersi con essa, sono tutelati dall'articolo 19, comma 2, T.U. Imm. che sancisce il divieto d'espulsione per tutti i minori e di conseguenza spetta loro il permesso di soggiorno per motivi familiari (articolo 31, comma 1, T.U. Imm.) valido fino al compimento del diciottesimo anno di età. Anche in questo caso, il problema emerge nella pratica poiché la richiesta del permesso di soggiorno per i minori può essere presentata solo dai genitori o tutori, in quanto rappresentanti legali del minore, presso le autorità di polizia. Così dovendo presentarsi personalmente alle autorità, per paura di essere identificati come *irregolari* ed essere espulsi, si hanno casi nei quali i genitori che non fanno richiesta di permesso di soggiorno per il figlio, che sarà dunque destinato a crescere nell'incertezza, incontrando maggiori difficoltà nell'accesso ai diritti sociali fondamentali.

A questo proposito si ricorda che fanno parte dei diritti sociali fondamentali riconosciuti a tutti i minori, a prescindere dalla loro situazione migratoria: il diritto alla salute, il diritto all'assistenza, il

⁵² Importante nel caso di separazione dalla famiglia. Dimostrando una prova del legame con i genitori i minori possono far valere il diritto di non essere separati da loro.

⁵³ In Italia, la cittadinanza si acquista sulla base del legame di sangue (*ius sanguinis*), quindi l'individuo è cittadino italiano se almeno uno dei genitori possiede la cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dalla legge sulla cittadinanza, n. 91 del 1992. Per quanto riguarda, invece, gli stranieri nati o arrivati successivamente sul territorio nazionale, la legge 91/1992 prevede differenti modalità di acquisizione della cittadinanza in base alla categoria di stranieri a cui l'individuo appartiene. Per un approfondimento sul tema della cittadinanza si veda: G. Zincone, *Citizenship Policy Making in Mediterranean EU States: Italy*, [GLOBALCIT], EUDO Citizenship Observatory, 2010/01, Reports on *Citizenship Policy Making in EU Mediterranean states*; Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *I Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia. Undicesimo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia*, 2020, pp. 50-52, in cui si evidenziano le difficoltà incontrate dai minori stranieri nell'acquisto della cittadinanza italiana e i provvedimenti legislativi, in materia d'immigrazione, che hanno comportato un «progressivo irrigidimento delle misure applicabili»; F. Biondi Dal Monte, *Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 267-275, in cui si propone una nuova definizione di cittadinanza che superi i classici e «asettici» legami di sangue e di suolo, identificandosi con «l'accettazione volontaria dei valori civici e costituzionali della comunità statale».

⁵⁴ «Il Tavolo Apolidia è una rete di nove organizzazioni della società civile impegnate nella protezione degli apolidi (...) ha come obiettivo il coordinamento di attività di advocacy e di discussione di proposte operative volte al miglioramento della protezione delle persone apolidi e alla risoluzione dei casi di apolidia in Italia» in <https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/comunicati-stampa/apolidi-italia-tavolo-apolidia-la-rete-della-societa-civile-tutelare-le-persone-apolide/>.

⁵⁵ Cfr. PICUM, *Documento nazionale Italia. Sviluppare strategie per migliorare la protezione dei minori con una situazione migratoria irregolare in Europa*, 2012, p. 1.

diritto all'istruzione e il diritto all'alloggio anche se poi la realtà è ben diversa e i minori privi di documenti e le loro famiglie incontrano difficoltà pratiche nell'applicazione di questi diritti:⁵⁶

- a. spesso sono vittime d'interpretazioni restrittive delle leggi in materia dei diritti sopracitati rimanendo esclusi da prestazioni che in realtà hanno il diritto di ottenere;
- b. in alcuni casi, le A.S.L. e gli istituti scolastici richiedono indebitamente documentazioni che attestino la regolarità del minore per poter concludere l'iscrizione e/o ottenere prestazioni mediche che rientrano tra le "cure mediche essenziali"⁵⁷ di cui a volte gli operatori sanitari danno un'interpretazione eccessivamente restrittiva;⁵⁸
- c. in ambito scolastico, i minori privi di documenti rimangono esclusi dai servizi aggiuntivi forniti dal Comune, per esempio il servizio di trasporto, mensa e libri avendo così un accesso all'istruzione incompleto. Inoltre, i genitori sono scoraggiati dall'iscrivere a scuola i propri figli per paura che fornendo informazioni personali all'istituto possa emergere la loro condizione d'irregolarità;
- d. in ambito sanitario, i minori privi di documenti, di età superiore ai sei anni,⁵⁹ vengono trattati come gli adulti privi di documenti a cui vengono garantite soltanto le cure *urgenti ed essenziali*⁶⁰ e non possono essere iscritti al Sistema Sanitario Nazionale. Di conseguenza, «non avendo accesso a pediatri o medici generici, i minori non ricevono cure continuative»⁶¹ e questo ha un forte impatto negativo sulla loro salute. Inoltre, nonostante sia presente il divieto di segnalazione degli operatori sanitari,⁶² i genitori evitano di recarsi in ospedale per paura di essere rintracciati dalle autorità, trascurando la propria salute e quella dei propri figli;
- e. infine, in materia di alloggio, la situazione è ancora più complessa. La paura di poter essere separati dai propri figli spinge i genitori: «a rinunciare anche ai servizi predisposti per situazioni di emergenza».⁶³ Inoltre, accedendo al mercato immobiliare privato rischiano di essere vittime di razzismo, di essere collocati in stabili fatiscenti e pericolosi e che i proprietari

⁵⁶ *ivi*, pp. 7-12.

⁵⁷ Con il termine *cure essenziali* si fa riferimento alle «prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita» in *Circolare del Ministero della Sanità, n.5 del 24 marzo 2000*.

⁵⁸ Cfr. PICUM, *Documento nazionale Italia. Sviluppare strategie per migliorare la protezione dei minori con una situazione migratoria irregolare in Europa*, 2012, p. 10.

⁵⁹ Per quanto riguarda, invece, i minori di età inferiore ai sei anni, ad essi viene riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria gratuita «alle stesse condizioni riservate ai minori con cittadinanza» in *ivi*, cit. p. 9.

⁶⁰ In base a quanto affermato all'art. 35, comma 3 del d.lgs. n.286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), agli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio italiano vengono garantite le cure *urgenti ed essenziali*.

⁶¹ Cfr. PICUM, *Documento nazionale Italia. Sviluppare strategie per migliorare la protezione dei minori con una situazione migratoria irregolare in Europa*, 2012, cit., p. 10.

⁶² Il divieto di segnalazione alle autorità da parte degli operatori sanitari è sancito all'art. 35, comma 5 del d.lgs. n. 286/1998, Testo Unico sull'immigrazione.

⁶³ Cfr. PICUM, *Documento nazionale Italia. Sviluppare strategie per migliorare la protezione dei minori con una situazione migratoria irregolare in Europa*, 2012, cit., p. 12.

si approfittino della loro condizione per chiedere affitti più alti del dovuto, tanto che alcune famiglie si trovano a cambiare abitazione molto spesso o a rimanere senza fissa dimora. Tutto ciò ha un forte impatto negativo sulla vita e il benessere quotidiani del minore: «Se un bambino non ha un posto in cui fare i compiti o non può tornare in una casa calda, l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria sono secondari».⁶⁴

Da queste osservazioni emerge ancora una volta, in modo evidente, la contraddizione tra teoria e pratica dovuta a leggi poco chiare che alimentano la confusione e lasciano libertà d'interpretazione forse troppo ampia, tanto da escludere i minori e le proprie famiglie dal godimento di diritti fondamentali. Inoltre, emerge anche come la paura delle famiglie e la difficoltà ad accedere a informazioni affidabili e aggiornate alimentino queste discriminazioni. Tuttavia, coloro che ne subiscono le conseguenze sono proprio i minori a cui non viene data la possibilità di vivere la loro infanzia con tutta l'attenzione e il rispetto che meritano; il fatto di essere figli di immigrati non regolarmente soggiornanti sul territorio, non registrati alla nascita o privi dei documenti di soggiorno, non può essere accettato come valida giustificazione per negare loro questi diritti, ostacolando nell'applicazione. A questo proposito, l'organizzazione non governativa PICUM⁶⁵ che si occupa di promuovere il rispetto dei diritti umani dei migranti privi di documenti, nella sua pubblicazione *I minori prima di tutto* suggerisce che per affrontare la vulnerabilità dei minori privi di documenti è necessario accettare politicamente il bisogno e la necessità di proteggere i loro diritti: «in quanto, si tratta di bambini, prima di tutto».⁶⁶

Così la nascita, da evento naturale e universale, rischia di configurarsi come la nuova frontiera della discriminazione quando ad essere privati della registrazione di nascita sono i minori più vulnerabili; quando si dà precedenza ad uno status invece che alla persona; quando si fa prevalere la legge della frontiera sulla legge umana.

Tutti i bambini, in quanto tali, hanno diritto al rispetto della propria dignità e della propria vita. È per questo che devono essere riconosciuti di fronte alla legge: l'identità legale, il nome, la nazionalità, il legame con i genitori e gli altri diritti fondamentali universali di tutti i minori.

È compito degli Stati mettere in luce questi problemi e impegnarsi nell'istituzione di un sistema di registrazione alla nascita che sia davvero universale e che permetta di riconoscere, anche di fronte alla legge, il valore della vita di ogni minore.

⁶⁴ Cfr. PICUM, *I minori prima di tutto. Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari*, 2013, cit., p.53.

⁶⁵ Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (www.picum.org).

⁶⁶ Cfr. PICUM, *I minori prima di tutto. Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari*, 2013, cit., p. 12.

Bibliografia e fonti di riferimento

Dal Lago A., *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004 (prima edizione 1999).

Dow U., *Birth registration: The 'first' right* in United Nations Children's Fund, *The progress of Nations*, New York, 1998.

Harbitz M., Benítez Molina J. C., *Civil registration and identification glossary*, Inter-American Development Bank, 2010.

Lengar S., LeVoy M., *I minori prima di tutto. Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari*, PICUM, 2013.

Lenti L., *Diritto di famiglia e servizi sociali*, Giappichelli, Torino, 2016.

Trucco L., *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 2004.

* * *

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d'Europa, *Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, 2015.

Camera dei deputati: Proposta di legge n. 740, in Atti Parlamentari, 13 aprile 2013.

Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni. *Programma UE per i diritti dei minori*, Bruxelles, 15 febbraio 2011, COM (2011) 60.

Consiglio d'Europa, Relazione «*I minori migranti privi di documenti in situazioni d'irregolarità: una causa reale di preoccupazione*», 2011.

Falgarini G., *La denuncia di nascita: adempimenti e competenze*, Ministero dell'Interno, Il portale della Prefettura, gennaio 2020.

Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *I diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia. Settimo Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, 2013-2014.

Gruppo di lavoro per la Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *10° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, Save the Children Italia, novembre 2019.

Ministero dell'Interno, *Massimario per l'Ufficiale di Stato, Il Regolamento dello Stato Civile: guida all'applicazione*, edizione 2014.

PICUM, *Documento nazionale Italia. Sviluppare strategie per migliorare la protezione dei minori con una situazione migratoria irregolare in Europa*, 2012.

PICUM, *I minori prima di tutto. Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari*, Bruxelles, 2013.

PICUM, *Rights of Accompanied Children in an Irregular Situation*, 2011.

United Nations Children's Fund, *A passport to protection. A guide to birth registration programming*, New York, dicembre 2013.

United Nations Children's Fund, *Birth Registration for Every Child by 2030: Are we on track?*, New York, 2019.

United Nations Children's Fund, *Birth Registration. Right from the start*, in *Innocenti Digest*, n.9, UNICEF Innocenti Research Centre, Florence, Marzo 2002.

United Nations Children's Fund, *Every Child's Birth Right: Inequities and trends in birth registration*, UNICEF, New York, 2013.

United Nations, *Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems: Management, Operation and Maintenance, Department of Economic and Social Affairs Capacity Building*, Revision 1, New York, 2018.

United Nations, *Principles and Recommendation for a Vital Statistic system*, revision 2, UN, New York, 2001.